

Avv. Stefano Costantini  
Piazza San Giovanni, 27  
73040 MORCIANO DI LEUCA (LE)  
TEL/FAX 0833/743324 CELL. 3384010003  
pec:costantini.stefano@ordavvle.legalmail.it

ORIGINALE

N. 13462/18

TRIBUNALE DI LECCE  
SEZIONE LAVORO

RICORSO  
CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE  
EX ART. 700 C.P.C.

con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.  
ai contro interessati mediante pubblicazione sul sito MIUR

Avv. Stefano Costantini  
Informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma del D. Lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, Vi conferisco ampio mandato a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura, nonché in quelle eventuali di opposizione, appello ed esecuzione, munendoVi di ogni facoltà di legge, niuna esclusa od eccettuata, comprese quelle di transigere, conciliare e nominare altri avvocati e procuratori che Vi sostituiscano.

Dichiaro, altresì, di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2 co.7 D.L. n. 132/2014 della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita di uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e segg. del suddetto decreto legge.

Ratifico, sin da ora, il Vostro operato.

Da Voi preventivamente informata, ex art.13 D.Lgs. 196/03, Vi autorizzo, quale titolare del trattamento dei miei dati personali, a utilizzare detti dati nel presente giudizio o per l'eventuale bonario componimento della presente lite, a comunicare gli stessi ai Vostri collaboratori, praticanti e dipendenti ed a diffondere detti dati nei limiti pertinenti all'incarico conferitoVi. Eleggo domicilio presso il Vostro studio.

Morciano di Leuca,

Anna Grazia Lym  
è autentico  
Stefano Costantini

RICORRENTE

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in 73100 Lecce alla Via Francesco Rubichi n. 39;

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI

dell'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Gaetano Salvemini", in persona del Dirigente Scolastico, con sede in Alessano (LE) alla via Macurano, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in 73100 Lecce alla Via Francesco Rubichi n. 39;

NONCHE'

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle Graduatorie d'Istituto di Terza Fascia ATA, in cui la ricorrente risulta inserita, valida per il triennio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
29 OTT 2018
IL CANCELLIERE

2017-2019, i quali potrebbero astrattamente subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

#### PREMESSO IN FATTO

- 1) La dr.ssa Pepe Anna Grazia, in data 26.10.2017, presentava al Dirigente Scolastico dell' Istituto d'istruzione secondaria superiore "Gaetano Salvemini" domanda di conferma/aggiornamento, per il triennio scolastico 2017-2019 per l'iscrizione nelle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di Terza Fascia del Personale ATA (doc. 1 - copia domanda).
- 2) A seguito di detta domanda, alla dr.ssa Pepe, sulla base di titoli culturali posseduti, veniva attribuito il punteggio di: 15,36 per la graduatoria di *Assistente Amministrativo*, 10,83 per la graduatoria di *Assistente Tecnico* e 8,83 per quella di *Collaboratore Scolastico*. (doc.2)
- 3) L'esponente, quindi, con il punteggio attribuitole dal portale SIDI veniva inserita nelle graduatorie degli Istituti in cui la stessa aveva inoltrato la predetta domanda; in particolare la ricorrente, col punteggio di cui sopra, si collocava al posto n. 67 nella graduatoria relativa al CPIA 1 Lecce (doc.3).
- 4) Successivamente, in data 19.9.2018, la dr.ssa Pepe, proprio in virtù del punteggio attribuitole dal portale SIDI e della posizione scaturita in graduatoria, sottoscriveva con il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Lecce (CPIA 1 Lecce) contratto individuale di lavoro a tempo determinato (doc. 4).
- 5) Tuttavia, in data 19.10.2018, a seguito di richiesta inoltrata dal CPIA al Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "Gaetano Salvemini" di Alessano, per la verifica dei dati contenuti nel modulo di domanda con nota prot. 0008765 del 25.9.2018 (doc. 5), il Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "Gaetano Salvemini" di Alessano emetteva decreto di rettifica avente prot. N. 12857 (doc.6) con il quale rettificava il punteggio della ricorrente da 15,36 a 11,83.

Tanto premesso, è interesse della Dr.ssa Anna Grazia Pepe agire in giudizio al fine di chiedere la disapplicazione del decreto del Dirigente Scolastico avente Prot. n. 12857 con cui l'I.I.S.S. "Gaetano Salvemini" di Alessano provvedeva a rettificare i punteggi "accertato che il portale SIDI ha generato un punteggio non corrispondente a quello spettante" per i seguenti

#### MOTIVI

- A) Sulla giurisdizione dell' A.G.O. -

Preliminarmente sembrano opportune alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto, deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato. (Cass. Sez. Unite, 16756/2014). Da qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro.

Posto che, come verrà evidenziato in seguito, le dichiarazioni della ricorrente sono indubbiamente ed incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della Pubblica Amministrazione.

Il Ministero (*rectius*: l'Istituzione Scolastica) ha posto in essere un comportamento illegittimo per **violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede**.

Invero, col proprio comportamento la P.A. ha leso il legittimo affidamento della ricorrente dopo che la stessa è stata posta regolarmente in servizio.

**B) Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per mancata comunicazione di avvio del procedimento.**

Nel caso di specie, la nota Prot. n. 12857 del 19.10.2018 con cui il Dirigente dell'I.I.S.S. di Alessano ha provveduto, nei confronti dell'odierna ricorrente, a rettificare i punteggi "*erroneamente attribuiti nelle graduatorie del triennio 2014/2017*" non è stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "*la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso*" per violazione dell'art. 7 della L. 241/1990 (TAR Piemonte Torino Sez. II Sent. 13.11.2010, n. 4138).

In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie ATA d'Istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Nel caso specifico per la verità, deve evidenziarsi che non vi è traccia di alcun tipo di procedimento amministrativo in quanto "**la pratica in questione**" si risolve in uno scarno

documento chiamato (impropriamente) decreto, ma privo delle più elementari regole che disciplinano un procedimento amministrativo! Infatti, dalla lettura dello stesso provvedimento si evidenziano i seguenti vizi:

- mancata indicazione del responsabile del Procedimento;
- mancato invito nei confronti dell'interessata ad essere ascoltata e/o a presentare memorie difensive;
- mancata indicazione di tempi e modalità per proporre eventuale reclamo e/o ricorso avverso il provvedimento in questione.

Quanto fin qui evidenziato e censurato produce come conseguenza il successivo motivo in diritto:

**C) Sull'illegittimità/nullità del decreto di rettifica del punteggio per difetto di motivazione ai sensi della legge 241/1990.**

La nota Prot. n. 12857 del 19.10.2018 è illegittima e pertanto va posta nel nulla, per difetto di motivazione.

Infatti, nel decreto, oggetto della presente impugnazione, si legge soltanto che il Dirigente Scolastico ha disposto la rettifica del punteggio assegnato, ma non si evince il motivo per cui è stata adottata siffatta decisione. Né può essere considerato un motivo valido quello secondo cui il sistema ha generato un punteggio non corrispondente a quello spettante. Semmai tale dicitura costituisce un fondato motivo per la ricorrente ai fini di una legittima richiesta di risarcimento danni nei confronti della P. A. anche per quello che si dirà appresso.

L'obbligo di motivazione del provvedimento è codificato dall'art. 3 della Legge 241/1990. La normativa dispone in capo all'amministrazione l'obbligo generale di motivare tutti gli atti da essa adottati, nonché di indicare nelle motivazioni i presupposti in fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento, al fine di garantire ad ogni soggetto un giusto procedimento.

Nel provvedimento in questa sede impugnato, l'Ente resistente non esprime alcuna ragione, sia in termini di fatto sia in termini giuridici, sottesa alla decisione di rettificare il punteggio, sicché il decreto qui gravato di impugnazione difetta degli elementi necessari per la validità dell'atto amministrativo. Conseguente che, a norma del comma 1° del nuovo art. 21 septies della Legge 241/1990, è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali.

La mancanza quindi di un elemento essenziale di un provvedimento (come la motivazione del medesimo) rende detto atto privo dei criteri di pubblicità e trasparenza che devono essere sempre presenti nell'attività amministrativa, anche se resa nell'ambito di un rapporto di lavoro.

In ogni caso, anche se nel caso di specie non si verte in ipotesi di atto o provvedimento amministrativo in senso proprio, ma di atto gestionale avente natura privatistica, tuttavia la sussistenza di una adeguata motivazione al fine di rendere edotto il destinatario del provvedimento dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla decisione, deve ritenersi, comunque, necessaria soprattutto nei casi in cui il provvedimento adottato preveda soluzioni diverse da quelle preesistenti e consolidate, e ciò in ossequio al principio fondamentale di buona fede e correttezza contrattuale ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. -

Detta circostanza conduce alla paradossale situazione per cui l'esponente non ha ben chiaro a tutt'oggi il motivo per cui sia stato rettificato il punteggio assegnato con il sistema SIDI

#### NEL MERITO

Il decreto è illegittimo e nullo per errata attribuzione di punteggio.

Invero, a voler sostenere la sussistenza di un errore del sistema, lo stesso andrebbe a penalizzare non solo la situazione di punteggio della ricorrente ma "a cascata" produrrebbe una serie di correzioni e modifiche che andrebbe a ripercuotersi su tutta la graduatoria in generale e sulle posizioni inserite nella stessa. Infatti non si comprende come mai un errore "di sistema" possa produrre solo effetti per un soggetto e non per tutti coloro che sono inseriti in una graduatoria. Tali considerazioni portano ad affermare che una nuova eventuale graduatoria sviluppata attraverso la correzione di un errore sarebbe quantomeno inesatta, poco chiara e portatrice di confusione!

Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi accertata l'illegittimità del provvedimento impugnato.

#### RICHIESTA CAUTELARE

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dalla P.A., che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo della ricorrente ad essere mantenuta in servizio.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente (*fumus boni juris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rivelerebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Pertanto, la ricorrente, *ut supra*, chiede che l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle Parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

#### IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA

Previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento prot. n. 12857 del 19.10.2018 emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "Gaetano Salvemini" di Alessano, con conseguente ordine all'Ente resistente di attribuire il punteggio originariamente attribuito a seguito della domanda di inserimento in graduatoria e di ricollocare l'esponente nella originaria posizione della Graduatoria d'Istituto delle 30 scuole destinatarie della domanda della ricorrente.

- per l'effetto, accertare e dichiarare il conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie e il riconoscimento anche ai fini giuridici del servizio prestato da settembre 2018 ad ottobre 2018;
- conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento della P.A. resistente, con condanna al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dalla ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di *chances* oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia.

In ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento della P.A. resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente dal momento della stipula del contratto sino all'emissione del decreto di rettifica.

Con condanna dei resistenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato antistatario.

**Dichiarazione ex art. 14 c.2 D.P.R. n. 115/2002**

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di materia di lavoro, la ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c.1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.

Si producono i documenti come da allegato indice.

Salvezze illimitate.

Morciano di Leuca, 26 ottobre 2018.

Avv. Stefano Costantini



**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti già inseriti nella vigente graduatoria di istituto di terza fascia ATA in cui la ricorrente risulta inserita, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei soggetti in graduatoria al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare il nominativo e l'indirizzo per gli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>;

ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza

affinchè l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR: mediante notifica di copia dell'atto dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;
- quanto ai controinteressati:disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>;

Con osservanza.

Morciano di Leuca, 26 ottobre 2018.

Avv. Stefano Costantini  






TRIBUNALE di LECCE  
SEZIONE LAVORO

Il giudice,  
letto il ricorso che precede n. 13462/18 R.G. ;  
considerato che con lo stesso è stata avanzata contestualmente  
domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. e domanda ai sensi dell'art.  
414 c.p.c. ;  
ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 669 sexies,  
2° comma, c.p.c.,

FISSA

- per la trattazione del procedimento cautelare, l'udienza di discussione del 06-12-2018, ore 12.00, innanzi a questo Giudice, presso la sede del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro facendo obbligo a parte ricorrente di notificare l'antescritto ricorso ed il presente decreto entro il 20-11-2018.
  
- per la trattazione del giudizio ordinario, l'udienza di discussione del 30.01.2020 ore 9,30 innanzi a questo Giudice alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare al/i convenuto/i che ha/hanno l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.  
Con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione.

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti di *"tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria di istituto di terza fascia ATA in cui la ricorrente risulta inserita valida per il triennio 2017-2019 che in virtù dell'inserimento della ricorrente verrebbero scavalcati nei predetti*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

elenchi" ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR;

ritenuto che in ragione della pluralità di tali soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;

ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;

considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata.

PQM

Autorizza, con riferimento alla domanda cautelare, la notifica del ricorso nei confronti di " *tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria di istituto di terza fascia ATA in cui la ricorrente risulta inserita valida per il triennio 2017-2019 che in virtù dell' inserimento della ricorrente verrebbero scavalcati nei predetti elenchi*" a mezzo pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata.

In Lecce, il 31.10.2018

Il giudice

Dott.ssa Francesca Costa



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Angela Arseni)

